



COMUNE DI SILVI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3577 DEL 12/12/2023

Servizio
Ufficio
Proponente

AREA 1 RAGIONERIA - FINANZA
RAGIONERIA FINANZA
BUFARALE ANDREA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2024

PARERI (Art. 49 Dlgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità Tecnica in data 28/12/2023 il Responsabile dell'Area BUFARALE ANDREA esprime parere **FAVOREVOLE**.

Ai fini della regolarità contabile in data 28/12/2023, il Responsabile dell'Area BUFARALE ANDREA esprime parere **FAVOREVOLE**.

APPROVAZIONE						
CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE		VOTAZIONE		
		Si	No	Favorevole	Contrario	Astenuto
SINDACO	SCORDELLA ANDREA _____					
VICESINDACO	DI MARCO LUCIANA _____					
ASSESSORE	COLATRIANO MATTEO _____					
ASSESSORE	COSTANTINI BETA _____					
ASSESSORE	LELLA GIANPAOLO _____					
ASSESSORE	VALLERIANI ALESSANDRO _____					
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n. _____ alla presenza dei sopra indicati componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del quale “... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*”;
- l'art. 4, comma 7 del Decreto-legge 24/04/2017 n. 50, convertito in l. 21/06/2017 n. 96, riconosce agli Enti la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dall'anno 2017, in deroga all'art. 1, comma 26, Legge 28/12/2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006, n. 296;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 14.02.2018 avente ad oggetto “*Approvazione regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Silvi*”, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel territorio comunale con decorrenza dal 01.01.2018; Regolamento successivamente modificato, giusti testi approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 18/02/2019, n. 36 del 21/04/2022 e n. 24 del 28/03/2023;
- da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/12/2023, è stato approvato il nuovo testo del Regolamento a decorrere dall'esercizio 2024, con il quale si è intervenuti su aspetti specifici a seguito della stipula del protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023;
- quanto alle tariffe, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 14.02.2018 avente ad oggetto “*Approvazione tariffe imposta di soggiorno del Comune di Silvi*”, sono state approvate le misure per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con decorrenza dal 01.06.2018; tariffe rimaste invariate per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e modificate con decorrenza dall'esercizio 2022 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/04/2022 e successivamente aggiornate a seguito delle modifiche regolamentari con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 71 del 28/03/2023 e n. 75 del 30/03/2023;

PRESO ATTO che, relativamente alle tariffe dell'imposta di soggiorno, esse sono determinate per persona e per pernottamento secondo i criteri stabiliti dagli artt. 4 e 7 del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/12/2023, il quale, a decorrere dall'esercizio 2024, ha rimodulato i due periodi impositivi annuali, intendendosi per “alta stagione – Tariffa 1” il periodo ricompreso nelle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e per “bassa stagione – Tariffa 2” il periodo ricompreso nelle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire in tal sede con un adeguamento secondo quanto modificato nel vigente Regolamento;

PRECISATO che il predetto adeguamento ha come obiettivi:

- quello di dare seguito al protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023;
- quello di promuovere il territorio comunale e l'ampliamento delle offerte turistiche per tutto l'anno, non solo nel periodo estivo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote e tariffe, la cui determinazione rimane di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 23 marzo 1998 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: *"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che cita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 13 comma 5-bis del D.L. n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022 (c.d. "Sostegni Ter") che ha previsto che *"Gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento"*;

VISTO il seguente schema che individua le tariffe dell'imposta di soggiorno a decorrere dall'esercizio 2024, come da protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023:

Strutture	Tariffa 1 – Alta Stagione (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre)	Tariffa 2 – Bassa Stagione (gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre)
Albergo 5 Stelle	€ 2,50	€ 1,50
Albergo 4 Stelle	€ 2,00	€ 1,20
Albergo 3 Stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo 1-2 Stelle	€ 1,00	€ 0,80
Villaggio 5 Stelle	€ 2,50	€ 1,50
Villaggio 4 Stelle	€ 2,00	€ 1,20
Villaggio 1-2-3 Stelle	€ 1,50	€ 1,00
Campeggi*	€ 1,50	€ 1,00
Residence, Residenze turistico-alberghiere	€ 1,50	€ 1,00
Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50),	€ 1,00	€ 0,80

<p>case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, residenze d'epoca, agriturismi, residence di campagna, strutture di turismo rurale, country house, ostelli, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), affittacamere, tutte le strutture ricettive non ricadenti nelle classificazioni espressamente indicate</p>		
--	--	--

Riduzioni

*Nei campeggi: camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo forfettario € 80,00

- Nei mesi di maggio e settembre per gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare per l'esercizio 2024 le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno come appena indicato;

RICHIAMATO l'art. 13 commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile competente sulla proposta di Deliberazione ed inserito nel presente atto;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del T.U. D.Lgs n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile competente sulla proposta di Deliberazione ed inserito nel presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DELIBERA

- 1. DI RENDERE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2. DI APPROVARE** le tariffe dell'imposta di soggiorno a decorrere dall'esercizio 2024, nei termini di seguito indicati, come da protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023:

Strutture	Tariffa 1 – Alta Stagione (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre)	Tariffa 2 – Bassa Stagione (gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre)
Albergo 5 Stelle	€ 2,50	€ 1,50
Albergo 4 Stelle	€ 2,00	€ 1,20
Albergo 3 Stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo 1-2 Stelle	€ 1,00	€ 0,80
Villaggio 5 Stelle	€ 2,50	€ 1,50
Villaggio 4 Stelle	€ 2,00	€ 1,20
Villaggio 1-2-3 Stelle	€ 1,50	€ 1,00
Campeggi*	€ 1,50	€ 1,00
Residence, Residenze turistico-alberghiere	€ 1,50	€ 1,00
Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50), case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, residenze d'epoca, agriturismi, residence di campagna, strutture di turismo rurale, country house, ostelli, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), affittacamere, tutte le strutture ricettive non ricadenti nelle classificazioni espressamente indicate	€ 1,00	€ 0,80

Riduzioni

*Nei campeggi: camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo forfettario € 80,00

- Nei mesi di maggio e settembre per gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;

3. Finanze, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13 co. 15 del Decreto Legge n. 201/2011;

4. **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Silvi e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.